

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E SSMMII**

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quota del 20 per cento

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI FORNITURE E CONCESSIONI

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 – Informazione e confronto

Art. 20 – Disposizioni finali

Art. 21 – Norma transitoria

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) Codice dei contratti pubblici, inerente la disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – d.i.p.d. “Codice”.

2. L'art. 45, D.Lgs 36/2023, disciplina l'erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui fatta ivi menzione. L'incentivo assolve alla funzione di compensare il proprio personale che abbia in concreto svolto le attività incentivabili, di cui esplicito elenco tassativo c.d. Allegato I.10 al Codice (il quale, in caso di abrogazione/modifica/integrazione di legge, si ritiene ai fini del presente regolamento fatto valere da altro atto/documento/allegato idoneo) in qualità di ambito di applicazione oggettiva. Il c. 4 dell'art. 1 del Codice stabilisce che "il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva".

3. L'art. 45 del Codice e prevede al comma 2 la destinazione di risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale e per le finalità indicate al comma 5 del medesimo articolo.

4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione¹ - come stabilito al **c. 6** del presente articolo. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle allegate come disciplinato dai successivi Capi II e III.

5. L'importo di cui ai commi precedenti (rispettivamente c. 3 e c. 5, art. 45, D.Lgs 36/2023), in particolare, è destinato:

- a) Ai soggetti di cui all'**art. 2**, come individuati ai sensi dell'**art. 3**, per una quota dell'80%;
- b) Nelle modalità e per le finalità di cui al successivo **art. 7**, per una quota del 20%.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato – ai sensi del All. I.7, art. 5, c. 1, lett. e, n. 8 e 18 che disciplina il “Quadro economico dell'opera o del lavoro” – in riferimento anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui

¹. vds Ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, Presidenza del Consiglio dei Ministri e ssmmii.

all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'irap dovrà trovare copertura nel quadro economico dell'intervento². In merito all'oggetto del presente comma, questo regolamento rimanda, in ogni caso, alla legislazione vigente.

Art. 2 – Destinatari

1. L'incentivo relativo a ciascuna procedura è corrisposto al proprio personale dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o dal Segretario generale ai sensi dell'**art. 18** del presente Regolamento, previa debita relazione specifica e puntuale del Rup, la quale accerta e attesta l'effettivo svolgimento delle funzioni da parte del personale incaricato, appartenente al gruppo di lavoro di cui all'art. 3, in ordine anche ai relativi tempi, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento. Le funzioni non possono esulare dall'elenco tassativo del c.d. Allegato I.10 al Codice.

2. L'incentivo può essere corrisposto anche ai dirigenti come al **art. 16** del presente regolamento, a seguito dell'introduzione dell'art. 2, c. 1, lett. a), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 e ss.mm.ii. in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, c. 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.

3. Gli incentivi tecnici vanno riconosciuti indipendentemente dal profilo professionale "tecnico" o "amministrativo" del personale impiegato nell'appalto, dato che ciò che rileva è la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale, quindi anche se esplicata da collaboratori amministrativi³.

4. L'erogazione degli incentivi può avvenire anche nei confronti del personale della propria società in house che svolge funzioni tecniche nell'ambito di un procedimento di affidamento a terzi, ai sensi del c.d. Allegato I.10 nel rispetto delle seguenti precise condizioni⁴:

- a) L'attività collaborativa svolta dal personale della società in house deve avere luogo esclusivamente nell'ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2, del Codice;
- b) L'Amministrazione e la società in house devono definire in maniera puntuale i presupposti di attività e l'ambito di inserimento del personale della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore, doppia, remunerazione al personale in questione, in via aggiuntiva rispetto al citato art. 45;
- c) devono restare fermi sia i limiti dell'accantonamento effettuato dall'Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, c. 3, del Codice.

² Vds Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 e Parere MIT n. 3414 del 13/05/2025.

³ Vds Del. n. 3 del 29/01/2024, Corte dei conti, Sez. Toscana.

⁴ Vds Del. n. 128/2025/PAR Corte dei conti Sez. Lombardia; Del. n. 72/2024/PAR, Corte dei conti Sez. Sardegna; Parere MIT n. 3707 del 02/10/2025.

5. Con riferimento alle forme di partenariato ex art. 174 del Codice, possono essere erogati i relativi incentivi⁵, in relazione alle funzioni di cui al c.d. Allegato I.10, ove previamente determinati e indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente regolamento, in relazione alla propria organizzazione il dirigente/responsabile EQ di Settore deve individuare formalmente la struttura tecnico amministrativa c.d. "gruppo di lavoro", identificando il ruolo di ciascuna unità di personale coinvolta nelle rispettive attività incentivabili sulla base dell'elenco di cui al c.d. Allegato I.10 in riferimento a una o più funzioni anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Tale individuazione deve essere fatta mediante determina o nota formale protocollata ed indirizzata all'ufficio Personale ed al personale appartenente al gruppo di lavoro costituito. Inoltre, in relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, devono essere indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

2. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le funzioni incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto con atto motivato delle esigenze sopraggiunte e dando disposizioni in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuali originariamente previste. In merito, nella relativa determina o nota formale protocollata ed indirizzata all'ufficio Personale ed al personale appartenente al gruppo di lavoro costituito è dato atto delle fasi espletate dai soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

4. Il personale indicato nel gruppo di lavoro assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate ed deve tenere nota dell'attività svolta al fine di consentire la valutazione sul proprio apporto fornito.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III nelle modalità previste dal presente Regolamento.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Il dirigente/responsabile EQ che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

⁵ Vds Del. n. 187 del 21/09/2023, Corte dei conti Sez. Lombardia.

Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo

1. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche inerente attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo⁶ percepito dallo stesso dipendente.
2. L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo **art. 7.**

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

1. Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento⁷:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l’individuazione del direttore dell’esecuzione contrattuale;
 - c) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice ai sensi dell’art. 56 e delle normative vigenti;
 - d) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
 - e) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza⁸, anche su richiesta di quest’ultima, come formalmente accordato nell’atto di adesione ai sensi del art. 62, c. 9 del Codice, possono destinare le risorse finanziarie di cui all’**art. 1** al personale della stessa in relazione alle funzioni tecniche svolte in misura non superiore e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 45, c. 8, del Codice.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al c. 2, art. 45 del Codice, escluse le risorse di cui al c. 5, è destinato come segue (ai sensi rispettivamente dei commi 6 e 7):

⁶Vds. art. 74, c. 2, lett. d), CCNL 16.11.2022.

⁷ Vds Ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, Presidenza del Consiglio dei Ministri e ssmmii.

⁸ Cfr. Parere MIT n. 3373 del 03/04/2025: “Nel caso di ricorso alla centrale di committenza per la procedura di affidamento, peraltro, si tenga presente la ricostruzione operata dalla Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, LOMBARDIA/196/2024/PAR del 16/09/2024”.

- all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
 - b l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- una parte, secondo le modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, è in ogni caso utilizzata per:
 - a attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - b la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale se e per quanto ammissibili;

2. La quota di cui sopra è incrementata ai sensi dell’**art. 4 c. 2** del presente Regolamento.

3. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte (o svolte da personale esterno non incentivabile) oppure prive di attestazione del dirigente / responsabile EQ incrementa altresì le risorse ex art. 45, c. 5 del Codice.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,60%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,30%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1%
oltre 5.000.001,00	0,70%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 120, c. 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che

comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo dell'originario Quadro Economico a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Rup che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sotto riportata e definiti in relazione alle specifiche funzioni da svolgere.

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di Lavori						
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica	Fase di progettazione	Fase di affidamento	Fase esecuzione	Totale
	3%	7%	34%	10%	46%	100%
Responsabile Unico di Progetto			4%	3%	5%	12%
Programmazione della spesa per investimenti	2%					2%
Responsabile del sottoprocedimento			3%	1%	4%	8%
Verificatore progettazione		5%				5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica			12%			12%
Redazione del progetto esecutivo			9%			9%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione			2%			2%

Direzione dei lavori e ufficio di direzione lavori *					13%	13%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione					3%	3%
Collaudatore / Certificatore regolare esecuzione					8%	8%
Collaboratori tecnici **		1%	3%		4%	8%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1%	1%	1%	6%	9%	18%
<i>* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al solo Direttore dei lavori, la percentuale sarà ripartita su proposta del Responsabile del procedimento in funzione dell'attività realmente svolta da ciascun componente tenendo conto anche delle responsabilità assunte dalle singole figure professionali nella sottoscrizione degli atti.</i>						
<i>** Comprendono i collaboratori a supporto del Funzionario, del Responsabile del progetto, dei Responsabili dei Procedimenti e delle altre figure.</i>						

2. Le quote come sopra individuate possono essere modificate in fase di attribuzione su indicazione del Rup qualora una singola fase comprenda anche attività aggiuntive o più figure professionali che hanno svolto il compito corrispondente, quali ad esempio redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in figura diverse dal progettista del PFET o collaudatore statico e/o impiantistico diverso dal collaudatore tecnico amministrativo.

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori⁹ previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro (costituito ai sensi dell'**art. 3** del presente Regolamento).

⁹ Cfr. Parere MIT 3463 del 02/10/2025: "Sui confini della collaborazione amministrativa incentivabile è opportuno rinviare agli artt. 2 e 3 dello 'Schema di disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023' del 19/10/2023, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"; tale schema all'art. 2, c. 3 riporta quanto segue: "I collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica [...] forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa".

4. In caso di svolgimento da parte dello stesso soggetto di più funzioni, la somma da corrispondergli è data dalla somma delle singole attività svolte con le relative percentuali previste, la stessa procedura si applica a favore del Rup qualora siano nominati gli esecutori delle funzioni di cui alla tabella sopra indicata e qualora esse siano dallo stesso svolte; le risorse finanziarie sono destinate nel rispetto dei limiti di cui all'**art. 4 c. 1** del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista (in quanto non necessaria) l'effettuazione di una o più funzioni fra quelle indicate nella tabella, le percentuali di incentivazione sono riparametrate nel rispetto dei limiti di cui all'**art. 4 c. 1** del presente Regolamento. Tale riparametrazione deve essere opportunamente motivata e riportata nella relativa determina o nota formale protocollata ed indirizzata all'ufficio Personale ed al personale appartenente al gruppo di lavoro costituito di cui all'**art. 3**.

6. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte (o svolte da personale esterno non incentivabile) oppure prive di attestazione del dirigente / responsabile EQ incrementa altresì le risorse ex art. 45, c. 5 del Codice.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI FORNITURE E CONCESSIONI

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio, della fornitura o della concessione in affidamento:

Servizi – Forniture - Concessioni	Percentuale
Fino a € 250.000,00	1%
Da € 250.001 a € 400.000,00	0,60%
Da € 400.001,00 a € 800.000,00	0,40%
Da € 800.001 a € 1.600.000,00	0,20%
Oltre € 1.600.001,00	0,10%

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche di Gestione tecnico-Amministrativa relative a servizi, forniture e concessioni sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sotto riportata, definiti in relazione alle specifiche funzioni da svolgere.

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di Servizi				
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazi one 7%	Fase affidame nto 23%	Fase esecuzione e 70%	Tot. per fasi

Responsabile della programmazione spesa per investimenti	3%			3%
Responsabile Unico del Progetto	2%	10%	15%	27%
Predisposizione e controllo procedure di gara	10%			10%
Direttore dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo *			18%	18%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,00%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,00%	10%	7%	18%
Totale				100%
* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al solo Direttore dell'esecuzione, la percentuale sarà ripartita su proposta del Responsabile del procedimento in funzione dell'attività realmente svolta da ciascun componente tenendo conto anche delle responsabilità assunte dalle singole figure professionali nella sottoscrizione degli atti.				
** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				

2. Le quote come sopra individuate possono essere modificate in fase di attribuzione su indicazione del Rup qualora una singola fase comprenda anche attività aggiuntive o più figure professionali che hanno svolto il compito corrispondente.

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori¹⁰ previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro (costituito ai sensi dell'**art. 3** del presente Regolamento).

4. In caso di svolgimento da parte dello stesso soggetto di più funzioni, la somma da corrispondergli è data dalla somma delle singole attività svolte con le relative percentuali previste, la stessa procedura si applica a favore del Rup qualora non siano nominati gli esecutori delle funzioni di cui alla tabella sopra indicata e qualora esse siano dallo stesso svolte; le risorse finanziarie sono destinate nel rispetto dei limiti di cui all'**art. 4** del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista (in quanto non necessaria) l'effettuazione di una o più funzioni fra quelle indicate nella tabella, le percentuali di incentivazione sono riparametrate nel rispetto dei limiti di cui all'**art. 4 c. 1** del presente Regolamento. Tale riparametrazione deve essere opportunamente motivata e riportata nella relativa determina o nota formale protocollata ed indirizzata all'ufficio Personale ed al personale appartenente al gruppo di lavoro costituito di cui all'**art. 3**.

6. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte (o svolte da personale esterno non incentivabile) oppure prive di attestazione del dirigente / responsabile EQ incrementa altresì le risorse ex art. 45, c. 5 del Codice.

¹⁰ Vds. Nota 9.

7. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, (qualora non nominato è di fatto il dirigente/responsabile EQ).

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto, qualora finanziato, per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura per comprovate cause di forza maggiore non dipendenti da volontà dell'ente.

3. In ogni caso, il personale indicato come responsabile delle attività incentivate che violi gli obblighi posti a proprio carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza è escluso dall'incentivazione.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una funzione sia svolta da più figure, compete al Rup attestare il ruolo ed il livello di partecipazione dei soggetti ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o figure ulteriori per l'attività specifica, la quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività o in assenza al Rup e ai suoi collaboratori.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, nel rispetto dei limiti di cui al **art. 4 c. 1** del presente Regolamento.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, c. 4, come modificato dal D.Lgs n. 209/2024, l'incentivo di cui al c. 3, art. 45 del Codice è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di

omnicomprensività di cui all'art. 24, c. 3, del D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.

2. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'art. 40-bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime sopramenzionato e il numero dei beneficiari.

3. Le risorse finanziarie sono destinate al personale di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti di cui all'**art. 4** del presente Regolamento.

Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo imputabili al personale incaricato della fase di predisposizione e controllo del bando, ad essi non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’art. 120 del Codice, l’incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all’ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella “A”.

4. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella “A”.

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell’incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione		10%

	Entro il 20% del tempo contrattuale	
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60% dell'imposto contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile EQ di settore competente, o dal Segretario generale nei casi e con le modalità previste al successivo **comma 5**, previa debita relazione specifica e puntuale del Rup, che accerta e attesta l'effettivo svolgimento delle funzioni da parte del personale incaricato, appartenente al gruppo di lavoro di cui all' **art. 3**, in ordine anche ai relativi tempi, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun soggetto destinatario nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. In relazione alle attività riferite alla realizzazione di opere il diritto alla liquidazione matura come segue: per le attività programmazione amministrative di progettazione con la determina di aggiudicazione di ciascuna opera; per le fasi esecutive con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.
4. In relazione alle attività riferite all'acquisizione di beni o servizi il diritto alla liquidazione matura come segue: per le attività programmazione amministrative di progettazione

con la determina di aggiudicazione del servizio o della fornitura; per le fasi finali con l'approvazione della verifica di conformità finale o atti equivalenti.

5. Se il Responsabile del Settore EQ ha diritto a percepire gli incentivi relativi al lavoro cui trattasi, la sua liquidazione è effettuata dal Segretario generale mediante determina trasmessa al Servizio del personale, a cui demanderà l'atto di liquidazione, previa debita relazione specifica e puntuale del Rup, che accerta e attesta l'effettivo svolgimento delle proprie funzioni, in ordine anche ai relativi tempi, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento, autorizzandolo altresì a effettuare liquidazioni attraverso il PEG.

6. Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi l'accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all'art. 45 c. 4, deve avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione (vds parere MIT 3525 del 03/06/2025).

Art. 19 – Informazione e confronto

1. L'ufficio Risorse Umane e Formazione fornisce informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia e alla legislazione vigente.

Art. 21 – Norma transitoria

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, le eventuali somme medio tempore già accantonate allo scopo nei quadri economici riguardanti le singole opere, possono essere liquidate nei limiti delle somme accantonate, ripartite tra gli aventi diritto, alle condizioni oggettive e soggettive indicate nel presente regolamento delle percentuali previste nel presente Regolamento.¹¹

¹¹ Cfr. Contratti di ricerca e sviluppo - art. 135 d.lgs. 36/2023 - applicabilità art. 45 d.lgs. 36/2023 – Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche - richiesta di parere. UPREC-CONS-0113-2024-FC, FUNZ CONS 44/2024.